



PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



REGIONE SICILIANA  
PRESIDENZA

## *Il Commissario Delegato*

PER L'EMERGENZA RIFIUTI  
E LA TUTELA DELLE ACQUE IN SICILIA

COMMISSARIO DELEGATO  
ON. DR. SALVATORE CUFFARO

VICE COMMISSARIO  
AVV. FELICE CROSTA

VISTO  
VISTA

l'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;  
l'Ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della Protezione Civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, con la quale il Presidente della Regione è stato nominato Commissario Delegato per la predisposizione di un piano di interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti e per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza;

VISTE

le Ordinanze del Ministro dell'Interno n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000, n. 3136 del 25 maggio 2001, n. 3190 del 22.03.2002 e n. 3334 del 23 gennaio 2004 con le quali sono state approvate modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999;

VISTO

l'art 1-ter del decreto legge 07.02.2003, n.15, come convertito, con modificazioni, con legge. 08.04.2003, n. 62 recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di emergenza ambientale;

VISTA

la Disposizione n. 641 del 23.07.2001, con la quale il Presidente della Regione, nella qualità di commissario delegato, ha nominato vice commissario l'avv. Felice Crosta, conferendo allo stesso tutte le competenze afferenti il Commissario delegato, nonché tutte le attribuzioni amministrativo-contabili scaturenti dall'ordinanza 2983/99 e dalle successive ordinanze modificative ed integrative;

VISTO

il Decreto Legislativo 05-02-1997, n. 22 -"Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio" e le modifiche ad esso apportate dal D.lgs. n. 8 novembre 1997 n. 389 e dalla L. n. 426/98;

CONSIDERATO

che l'art. 57 del sopra citato D.lgs. n. 22/97, prevede che le norme regolamentari e tecniche che disciplinano lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del citato decreto legislativo;

VISTI

i codici C.E.R. allegati al D.Lgs. 22/97 e la loro trasposizione ai codici dell'elenco dei rifiuti di cui alla decisione 2000/532/CEE, come modificata dalle decisioni 2001/118/CEE, 2001/119/CEE e 2001/573/CEE;

VISTO

il D.P.R. 12 aprile 1996 concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e le successive modifiche ed integrazioni di cui al D.P.R. 3 settembre 1999;

VISTO

l'art. 91 della L.R. 3 maggio 2001 n. 6 in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTA

la Direttiva 09/04/02 recante "Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco di rifiuti;

VISTA

la L. n. 348 del 8 luglio 1986 recante norme in materia di danno ambientale;

VISTO

La Legge n. 70 del 25 gennaio 1994 recante norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientali;

VISTO

Il D.M. n. 148 del 01 Aprile 1998 relativo all'approvazione del modello di registro di carico/scarico dei rifiuti;

VISTO

Il D.M. n. 145 del 01 Aprile 1998 di definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti;

VISTO

Il D.P.C.M. del 31 marzo 1999 di sostituzione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale e successive modifiche ed integrazioni, ultima delle quali il D.P.C.M. del 24.12.02;

VISTA

la L. 549 del 28/12/93 recante "misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente" e successive modifiche ed integrazioni, ultima delle quali il D.M. 20/09/2002;

VISTO

il D. Lgs. n. 209/1999, recante "Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT);

VISTO

il Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia adottato con Ordinanza n. 1166 del 18-12-2002;

VISTA

l'Ordinanza commissariale n. 2057 del 11/11/2003 con la quale è stata adottata la Bozza di Piano per la raccolta ed il successivo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB/PCT;

VISTA

l'Ordinanza Commissariale n.324 del 25/03/2004 con la quale è stato approvato il programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT) soggetti a inventario e dei PCB e PCT in essi contenuti;

VISTA

l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i nuovi criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;

VISTA

l'Ordinanza n.1004 del 12 novembre 2002 del Vice Commissario per l'Emergenza Rifiuti in Sicilia con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 22/97, alla Ditta Pecorella Vincenzo, con sede legale in Palermo via dei Nebrodi 138, il progetto per la realizzazione di un impianto per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi e non pericolosi nonché di triturazione filtri esausti per il recupero di oli minerali usati e metalli, sito in Marsala in C.da Ciancio Zona Industriale foglio di mappa n. 232 particella n.320 e dell'impianto e stabilimento;

VISTO

il contratto di locazione, stipulato in data 02 gennaio 2003 e registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Palermo in data 28 gennaio 2004, con il quale il sig. Pecorella Vincenzo titolare della omonima Ditta, concede in affitto, per la durata di 12 anni, al sig. Ribera Fabrizio, nato a Palermo il 2 dicembre 1968, rappresentate legale della ditta Vincenzo Pecorella Oli s.a.s, con sede legale a Palermo in via dei Nebrodi n.138, lo stabilimento di Marsala in C.da Ciancio Zona Industriale foglio di mappa n. 232 particella n.320;

VISTA

l'istanza del 12 marzo 2004 del sig. Ribera Fabrizio, nella qualità di amministratore della ditta Vincenzo Pecorella OLI s.a.s. di Ribera Fabrizio, con sede a Palermo in via dei Nebrodi,138, di seguito denominata "Ditta", con la quale, ai sensi dell'art.28 del D.Lgs. n. 22/97, chiede l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di deposito

VISTO  
 VISTO  
 VISTO  
 VISTA  
 RITENUTO  
 RITENUTO

preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi, rinunciando momentaneamente alla realizzazione ed alla gestione dell'impianto di triturazione per il recupero di oli minerali usati, metalli e filtri esausti; l'atto costitutivo della società Pecorella Vincenzo OLI s.a.s di Ribera Fabrizio del 5 dicembre 2002, registrato all'Ufficio delle Entrate in data 13 dicembre 2002;

il Certificato della Camera di Commercio Prot. n. CEW/1147/2004/EPA0030 del 15.01.2004 con il relativo nulla osta ai sensi della legge 31 maggio 1965 n.575 e succ. mod. ed int.;

il sopralluogo del 2/04/04 effettuato da funzionari di questa Struttura congiuntamente alla Provincia reg.le di Trapani, dal quale si evince che l'impianto di stoccaggio provvisorio è stato realizzato conformemente al progetto approvato con Ordinanza n. 1004 del 19/12/2002.

la nota del 07/04/2004 con cui la Ditta trasmette l'elenco dei codici CER per i quali richiede, a parziale modifica dell' Ordinanza n. 1004 del 19/12/2002, l'autorizzazione allo stoccaggio;

di poter procedere, nei confronti della Ditta, al rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell' art. 28 del D.Lgs. n. 22/97, alle operazioni di deposito preliminare D15 e di messa in riserva R13, previste negli allegati "B" e "C" del D.Lgs. n. 22/97, da effettuarsi nel proprio impianto sito in C.da Ciancio di Marsala (TP)

di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali che saranno emanate in attuazione del citato decreto legislativo n. 22/97 anche più restrittive

Per quanto sopra espresso:

ORDINA

ART. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Dlgs. n.22/97, la Ditta Vincenzo Pecorella Oli s.a.s. di Ribera Fabrizio, con sede legale in Palermo via dei Nebrodi, 138 è autorizzata all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare D15 e di messa in riserva R13, previste negli allegati "B" e "C" del D.Lgs. n. 22/97, dei rifiuti elencati al successivo art. 2, da effettuarsi nell'impianto in C.da Ciancio zona industriale di Marsala, approvato con Ordinanza n.1004 del 12 novembre 2002.

ART. 2

L'autorizzazione è concessa per un periodo di cinque anni a partire dalla data della presente Ordinanza. Entro centottanta giorni dalla scadenza dovrà essere presentata apposita domanda di rinnovo. La Ditta potrà esercitare le operazioni di deposito preliminare D15 e di messa in riserva R13 delle tipologie di rifiuti secondo quanto indicato nella seguente scheda, che modifica l'art. 4 dell' Ordinanza n.1004 del 12 novembre 2002:

CER	D 15	R 13
010413	Si	Si
020304	Si	Si
040109	Si	Si
061302*	Si	Si
070101*	Si	----
070103*	Si	----
070104*	Si	----
070107*	Si	----
070108*	S	----
070109*	Si	----
070110*	Si	----

070201*	Si	---
070203*	Si	---
070307*	Si	---
070308*	Si	---
070309*	Si	---
070310*	Si	---
070401*	Si	---
070403*	Si	---
070404*	Si	---
070407*	Si	---
070408*	Si	---
070409*	Si	---
070410*	Si	---
070501*	Si	---
070503*	Si	---
070504*	Si	---
070507*	Si	---
070508*	Si	---
070509*	Si	---
070510*	Si	---
070601*	Si	---
070611*	Si	---
070603*	Si	---
080111*	Si	SI
080121*	si	---
080119*	si	SI
080117*	si	---
080115*	si	---
080317*	si	SI
080409*	si	---
090104*	si	SI
090105*	si	SI
090106*	si	SI
100104*	si	---
110109*	si	---
110113*	si	SI
120110*	si	SI
120301*	si	SI
120302*	si	SI
140603*	si	SI
150110*	si	SI
150111*	si	SI
150202*	si	SI
160i03	si	SI
160107*	Si	SI
160108*	Si	SI
160110*	si	---
160111*	si	---
160209*	Si	SI
160210*	si	SI
160212*	si	SI
160116	si	SI
160117	---	SI
160118	---	SI
160120	---	SI

160303*	SI	SI
160305*	SI	SI
160504*	SI	SI
160601*	-----	SI
160602*	SI	SI
160603*	SI	SI
160606*	SI	SI
160708*	SI	SI
160709	SI	SI
170202	-----	SI
170401	-----	SI
170402	-----	SI
170404	-----	SI
170405	-----	SI
170406	-----	SI
170411	SI	SI
170505*	SI	-----
170601*	SI	-----
170603*	SI	SI
190207*	SI	SI
190305	SI	SI
190703	SI	-----
190801	SI	SI
190812	SI	SI
190805	SI	SI
190902	SI	SI
191002	-----	SI
200101	-----	SI
200102	-----	SI
200139	-----	SI
200140	-----	SI
200138	-----	SI
200125	-----	SI
200110	-----	SI
200111	-----	SI
200127*	SI	SI
200113*	SI	SI
200114*	SI	SI
200115*	SI	SI
200130	SI	-----
200117*	SI	SI
200119*	SI	-----
200121*	SI	SI
200307	-----	SI
200135*	SI	SI

ART. 3

la ditta è autorizzata all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare D15 e di messa in riserva R13, previste negli allegati "B" e "C" del D.Lgs. n. 22/97, per una quantità di 1200 ton/anno di rifiuti pericolosi e per la quantità di 1290 ton/anno di rifiuti non pericolosi

ART. 4

La quantità massima di rifiuti che può essere stoccata nell'impianto nel contemporaneo è di 200 tonnellate per i rifiuti pericolosi e di 80 tonnellate per i rifiuti non pericolosi;

ART. 5

La validità della presente Ordinanza è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. l'impianto dovrà sempre mantenere le caratteristiche di conformità alle prescrizioni ed agli elaborati approvati con L'Ordinanza n.1004 del 12 novembre 2002;
2. lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti non può superare i mesi 6 (sei);
3. lo stoccaggio dei rifiuti liquidi dovrà avvenire in contenitori omologati a tenuta stagna con caratteristiche di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti che conterranno. Detti contenitori dovranno a loro volta essere stivati in bacini di contenimento;
4. i rifiuti fangosi dovranno essere stivati in big-bag ed ulteriormente stivati in bacini;
5. lo stoccaggio dei rifiuti solidi dovrà avvenire in contenitori a tenuta stagna e coperchio;
6. i filtri olio minerale dovranno essere stoccati in idonei contenitori dedicati con le caratteristiche di cui al precedente punto 3;
7. gli oli ed i grassi commestibili dovranno essere stoccati nelle apposite cisterne indicate nel progetto approvato;
8. i rifiuti di cui ai codici 160209\* e 160210\*, contenenti PCB/PCT dovranno essere stoccati nell'apposita vasca e quindi nel bacino per come indicato in progetto (stoccaggio batterie). E' fatto obbligo per la Ditta comunicare a questo Ufficio la destinazione finale di detti rifiuti.
9. restano validi i contenuti e le prescrizioni dell'Ordinanza n. 1004 del 12 novembre 2002, salvo che non siano state espressamente modificate con la presente Ordinanza.

ART. 6 La validità della presente autorizzazione è altresì subordinata alla presentazione delle garanzie finanziarie che dovrà avvenire nei modi e nei termini di cui all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003. La Ditta sarà obbligata all'aggiornamento agli indici ISTAT delle garanzie approvate, per tutta la durata della validità della presente Ordinanza.

ART. 7 La Ditta dovrà tenere presso la sede dell'impianto apposito registro di carico e scarico regolarmente vidimato, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 12 del D.Lgs. n.22/97 ed al D.M. n. 148 del 01.04.1998 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 8 Il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertata violazione di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento.

ART. 9 La Provincia Regionale di Trapani ed il Comune di Marsala effettueranno con periodicità l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza, anche al fine di verificare che tale attività non rechi pregiudizio all'ambiente e venga svolta nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 della direttiva 75/442/CEE.

ART. 10 Alla presente Ordinanza è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n.1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.

Palermo, li 20 APR. 2004



Il Vice Commissario  
v. Felice CROSTA